

JUSO | JS | GS



Jungsozialist*innen Schweiz
Jeunesse socialiste suisse
Gioventù Socialista Svizzera

Statuto della Gioventù Socialista Svizzera

**Approvato all'Assemblea annuale della GISO
Svizzera del 14 e 15 febbraio 2026**

www.juso.ch | info@juso.ch

Capitolo 1: Disposizioni generali

ART. 1 – FORMA GIURIDICA

1. Sotto il nome di Jungsozialist*innen Schweiz (JUSO), Jeunesse Socialiste Suisse (JS Suisse), Gioventù Socialista Svizzera (GISO), Gjuventetgna Socialista Svizra (GSS) le sezioni e i/le* membr* individuali si costituiscono in un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC.
2. La sede dell'associazione è Berna.
3. Per il partito vale il diritto di firma collettiva a due. Sono autorizzat* a firmare congiuntamente il/la* presidente, il/la* segretari* centrale, il/la vicesegretari* centrale.

ART. 2 – SCOPO

La GISO Svizzera persegue un sistema sociale socialista. In particolare, diffonde il pensiero socialista tra i/le* giovani e rappresenta gli interessi della classe lavoratrice.

ART. 3 – FINANZE

1. La GISO Svizzera si procura i propri mezzi finanziari tramite
 - a. la riscossione delle quote associative,
 - b. i contributi del PS Svizzero conformemente all'art. 9 cpv. 4 degli statuti del PS Svizzero,
 - c. donazioni di terzi.
2. La provenienza e l'ammontare delle donazioni superiori a CHF 10'000 vengono resi pubblici alla fine dell'anno sul sito web e nel rapporto annuale.

Capitolo 2: Membr*

ART. 4 – ADESIONE

1. L'adesione è aperta a tutte le persone che hanno interesse al raggiungimento degli scopi associativi di cui all'art. 2, che versano la quota associativa e che riconoscono lo statuto della GISO Svizzera.
2. L'età massima dei/delle* membr* della GISO Svizzera è di 35 anni.

ART. 5 – DOPPIA ADESIONE

1. L'adesione ad altre organizzazioni partitiche è in linea di principio esclusa.
2. È ammessa una doppia adesione al PS Svizzero o a organizzazioni politicamente alleate all'estero. La decisione su quali organizzazioni politiche all'estero siano considerate alleate spetta al comitato direttivo, su raccomandazione della/del* segretari* internazionale.
3. La GISO Svizzera e le sue sezioni promuovono la collaborazione con organizzazioni che condividono gli obiettivi della GISO. Anche le persone appartenenti a organizzazioni politiche alleate possono diventare membr*. In caso di eventuali conflitti di interesse, la doppia adesione deve essere comunicata al comitato direttivo.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

1. La quota associativa viene riscossa dalla Segreteria centrale.
2. L'importo della quota associativa è definito in base al reddito. L'Assemblea annuale stabilisce l'ammontare della quota.
3. I/le* membr* per i quali la quota associativa rappresenta un onere finanziario possono richiedere alla Segreteria centrale una riduzione della quota.

ART. 7 – CESSAZIONE DELL'ADESIONE

1. L'adesione si estingue mediante
 - a. dimissioni scritte,
 - b. il mancato pagamento della quota associativa,
 - c. il raggiungimento del 36esimo anno di età,
 - d. l'esclusione.
2. L'obbligo di pagamento della quota associativa permane fino alla cessazione dell'adesione.

ART. 8 – DIMISSIONI SCRITTE

1. Per dimettersi dalla GISO Svizzera, il/la* membr* deve comunicare per iscritto la dichiarazione di dimissioni alla Segreteria centrale.
2. Le dimissioni hanno effetto il 31 maggio successivo alla dichiarazione scritta di dimissioni.

ART. 9 – MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

1. La cessazione dell'adesione per mancato pagamento della quota associativa avviene dopo tre quote annuali non pagate.
2. I mancati pagamenti dovuti a un accordo tra il/la* membr* e la Segreteria centrale conformemente all'art. 6 cpv. 3 dello statuto non comportano la cessazione dell'adesione.
3. La cessazione dell'adesione ha effetto il 31 maggio successivo al sollecito inviato nel terzo anno successivo al mancato pagamento della quota associativa.

ART. 10 – RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ MASSIMA

1. L'adesione si estingue al compimento del 36esimo anno di età.
2. La cessazione dell'adesione ha effetto il 31 maggio successivo al compimento del 35esimo anno di età.

ART. 11 – ESCLUSIONE

1. Una sezione cantonale può, mediante decisione dell'assemblea, escludere un* membr* che violi gli obiettivi o gli interessi del partito oppure che si sia ripetutamente espress* e comportat* in modo contrario ai valori fondamentali della GISO.
2. L'esclusione decisa dalla sezione cantonale deve essere confermata dal Comitato direttivo. Al/la* membr* deve essere data la possibilità di esprimersi per iscritto o oralmente davanti al Comitato direttivo. La decisione di esclusione deve essere comunicata al/la* membr*. Il/la* membr* può richiedere una decisione motivata per iscritto.
3. In caso di esclusione da parte della sezione e di conferma da parte del Comitato direttivo, al/la* membr* interessato è riconosciuto il diritto di ricorso all'Assemblea annuale o all'Assemblea de* delegat*.
4. La cessazione dell'adesione avviene con effetto immediato a seguito dell'esclusione. Chi viene espuls* dalla GISO Svizzera può essere riammess* solo dopo essere stat* ascolt* dal Comitato direttivo.

Capitolo 3: Sezioni

ART. 12 – AMMISSIONE

1. Le sezioni vengono ammesse mediante decisione dell'Assemblea annuale o dell'Assemblea de* delegat*.
2. Una sezione deve disporre di almeno tre membr* e di uno statuto.
3. L'ammissione di una sezione ha effetto immediato dopo la decisione dell'Assemblea annuale o dell'Assemblea de* delegat*.

ART. 13 – SCIoglimento

1. Una sezione che sia diventata inattiva e non adempia più ai propri compiti può essere sciolta mediante decisione dell'Assemblea annuale o dell'Assemblea de* delegat*.
2. Lo scioglimento può essere richiesto dal Comitato direttivo o dalla sezione stessa. Finché almeno tre membr* desiderano mantenere la loro sezione, non può essere richiesto alcuno scioglimento.
3. Lo scioglimento ha effetto il 31 dicembre successivo alla decisione.

ART. 13A

1. Il patrimonio di una sezione sciolta passa alla GISO Svizzera. Esso viene destinato al fondo delle sezioni oppure utilizzato per i compiti della GISO Svizzera.
2. Se un'altra sezione assume le attività e/o i/le* membr* di una sezione sciolta, può richiedere il trasferimento di una parte o della totalità del patrimonio della sezione sciolta.
3. Sulla richiesta decidono di comune accordo la segreteria centrale e la sezione richiedente. In caso di mancato accordo decide il Comitato direttivo. La decisione può essere impugnata dalla sezione dinanzi all'Assemblea annuale o all'Assemblea de* delegat*.

ART. 14 – ESCLUSIONE

1. Il Comitato direttivo o almeno cinque sezioni possono richiedere l'esclusione di una sezione qualora la sua linea politica sia in contrasto con gli obiettivi e gli interessi della GISO Svizzera e non sia più sostenibile per la GISO.
2. La richiesta viene trattata in occasione di un'Assemblea annuale o di un'Assemblea de* delegat*. Alla sezione interessata deve essere data la possibilità, prima della decisione, di esprimersi per iscritto o oralmente.
3. L'Assemblea annuale o l'assemblea de* delegat* decide a maggioranza dei due terzi.
4. L'esclusione diventa effettiva con la decisione dell'Assemblea annuale o dell'Assemblea de* delegat*.

Capitolo 4: Organi

Sottocapitolo 1: Disposizioni generali

ART. 15 – ORGANI

Gli organi della GISO Svizzera sono:

1. l'Assemblea annuale,
2. l'Assemblea de* delegat*,
3. la Presidenza dell'assemblea,
4. la Conferenza delle sezioni,
5. le Conferenze regionali,
6. il/la* Presidente,
7. la Presidenza, composta dal/la* Presidente* e dai/dalle* due Vicepresidenti,
8. la Segreteria centrale, composta da due Segretari* centrali e un* Vicesegretari* centrale,
9. il Comitato direttivo, composto dalla Presidenza, dalla Segreteria centrale e da quattro membr* eletti liberamente,
10. le Direzioni editoriali,
11. i Dipartimenti,
12. i Gruppi di progetto,
13. il Punto di contatto per la lotta alla violenza sessualizzata,
14. l'Organo di controllo.

ART. 16 – PARITÀ DI GENERE

1. Nelle elezioni si applica una quota FLINTA pari ad almeno il 50% dei seggi.
2. I seggi vacanti non sono considerati nel calcolo.
3. Se la quota dovesse essere applicata solo a una persona, essa viene a cadere.
4. La Presidenza è composta da almeno una persona FLINTA.

ART. 17 – LINGUA

1. In tutti gli organi della GISO Svizzera devono essere prese in considerazione tutte e quattro le lingue nazionali.
2. Nella Presidenza, nella Segreteria centrale e nella Direzione del dipartimento «Rafforzamento delle sezioni» devono essere rappresentate almeno due lingue nazionali.
3. In ogni assemblea, per quanto possibile e secondo le necessità, deve essere garantita una traduzione scritta o orale in tedesco, francese e italiano.
4. I documenti di posizione e le risoluzioni, così come altri documenti approvati dalle Assemblee annuali e de* delegat*, vengono pubblicati in tedesco, italiano e francese.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

1. In caso di conflitti tra membr*, qualora le persone coinvolte non siano riuscite a raggiungere un accordo nonostante i tentativi di soluzione, esse possono rivolgersi al Comitato direttivo per ottenere supporto nella risoluzione del conflitto. In caso di conflitti tra organi, questi possono rivolgersi alla Segreteria centrale.
2. La Segreteria centrale cerca di trovare una soluzione consensuale con tutte le persone coinvolte e può, se necessario e desiderato, adottare misure adeguate.
3. Le parti in conflitto sono libere di rivolgersi, per supporto nella risoluzione del conflitto, a un altro organo o a un altro gruppo di persone della GISO Svizzera.

ART. 19 – ASTENSIONE

1. I/le* membr* degli organi si astengono quando, in una decisione imminente, sussiste un concreto conflitto di interessi.
2. L'astensione può essere richiesta da qualsiasi membr* dell'organo; sulla sua necessità decide l'organo senza la partecipazione della persona interessata, a maggioranza semplice.
3. Le richieste di astensione abusive fondate su divergenze di opinione politico-strategiche non sono ammissibili. Sull'abusività decide l'organo con la partecipazione della persona interessata, a maggioranza semplice.

Sottocapitolo 2: Assemblea annuale e Assemblea de* delegat*

ART. 20 – ASSEMBLEA ANNUALE

1. L'Assemblea annuale è l'organo supremo della GISO Svizzera.
2. L'Assemblea annuale si riunisce una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.
3. L'Assemblea de* delegat*, il Comitato direttivo, cinque sezioni o cinquanta membr* possono richiedere la convocazione di un'assemblea annuale straordinaria.

ART. 21 – ASSEMBLEA DE* DELEGAT*

1. L'Assemblea de* delegat* si riunisce tre volte all'anno su convocazione del Comitato direttivo.
2. Il Comitato direttivo, tre sezioni, trenta membr* o l'Assemblea de* delegat* possono richiedere la convocazione di un'Assemblea de* delegat* straordinaria.

ART. 22 – COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea annuale e l'Assemblea de* delegat* sono composte da
 - a. i/le* delegat* con diritto di voto delle sezioni,
 - b. i/le* membr* del Comitato direttivo con diritto di voto.
2. Ogni sezione ha diritto ad almeno cinque delegat*. Se una sezione conta più di 15 membr*, ha diritto a un seggio di delegat* supplementare per ogni ulteriori cinque membr*.

ART. 23 – REGOLAMENTO INTERNO E REGOLAMENTO ELETTORALE

1. L'Assemblea annuale e l'Assemblea de* delegat* sono disciplinate da un regolamento interno e da un regolamento elettorale. Essi vengono approvati all'inizio di ogni assemblea.
2. Il regolamento interno e il regolamento elettorale possono essere modificati in qualsiasi momento durante l'assemblea mediante una mozione d'ordine.
3. Una mozione d'ordine può essere presentata da una o più persone alla presidenza dell'assemblea. L'assemblea decide sulla mozione d'ordine a maggioranza semplice.

ART. 23A – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La Presidenza dell'assemblea dirige l'assemblea ed è responsabile del suo corretto svolgimento, in particolare del rispetto reciproco e della corretta applicazione del regolamento interno.
2. La Presidenza dell'assemblea è autorizzata ad adottare le misure necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'assemblea e può, se del caso, presentare mozioni d'ordine.

ART. 24 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA DE* DELEGAT*

1. I compiti dell'Assemblea de* delegat* sono:
 - a. l'adozione di documenti di posizione e risoluzioni,
 - b. la definizione delle indicazioni di voto,
 - c. la decisione di sostegno a iniziative e referendum,
 - d. l'istituzione di gruppi di progetto conformemente all'art. 35,
 - e. l'ammissione o l'esclusione di sezioni conformemente all'art. 14,
 - f. l'esclusione di membr* conformemente all'art. 11,
 - g. la deliberazione su mansionari e regolamenti,
 - h. la decisione su grandi progetti a livello nazionale,
 - i. la decisione sull'adesione a organizzazioni e alleanze di partito a livello europeo e internazionale.
2. L'elezione:
 - a. della Segreteria centrale,
 - b. dei/delle* membr* del Comitato direttivo elett* liberamente,
 - c. della Vicepresidenza,
 - d. della Presidenza dell'assemblea,
 - e. dei/delle* revisor*,
 - f. della rappresentanza e della rappresentanza supplente della GISO Svizzera ai congressi del PS Svizzero,
 - g. della delegazione per le organizzazioni e le alleanze di partito europee e internazionali, in caso di ricezione dell'invito,
 - h. della rappresentanza della GISO in altri organi,
 - i. delle direzioni di Dipartimento,
 - j. dei comitati di Dipartimento,
 - k. delle direzioni editoriali,

- l. della Copresidenza del Punto di contatto per la lotta alla violenza sessualizzata

ART. 25 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA ANNUALE

1. L'Assemblea annuale ha gli stessi compiti dell'Assemblea de* delegat*.
2. I compiti supplementari dell'Assemblea annuale sono:
 - a. l'approvazione del rapporto annuale del Comitato direttivo e della Segreteria centrale,
 - b. l'approvazione dei conti annuali e del budget,
 - c. la fissazione della quota associativa annuale e della sua ripartizione,
 - d. la modifica dello statuto,
 - e. l'elezione del/della* Presidente,
 - f. l'elezione generale della Presidenza e dei/delle* membr* del Comitato direttivo elett* liberamente.

ART. 26 – DOCUMENTI

1. I documenti di posizione o altri documenti emendabili vengono elaborati dopo l'approvazione di una richiesta corrispondente e presentati a una successiva Assemblea annuale o Assemblea de* delegat*. I documenti elaborati dal Comitato direttivo possono essere presentati senza richiesta preventiva.
2. Gli emendamenti relativi a documenti emendabili, le risoluzioni e le altre mozioni possono essere presentate dai seguenti organi e persone:
 - a. Comitato direttivo,
 - b. Conferenza regionale,
 - c. Sezioni,
 - d. Dipartimenti,
 - e. un gruppo di almeno 5 membr*.

ART. 27 – SCADENZE

1. Le risoluzioni, le mozioni, le interpellanze e le candidature devono essere presentate almeno 21 giorni prima dell'Assemblea annuale. I documenti emendabili devono essere presentati 42 giorni prima dell'assemblea.
2. Per l'Assemblea de* delegat* valgono termini corrispondenti di 14 giorni per risoluzioni, mozioni, interpellanze e candidature, nonché di 35 giorni per i documenti emendabili.
3. Le scadenze possono essere prorogate mediante una mozione d'ordine.
4. Se una proroga dei termini non viene approvata, il documento in questione non può essere discusso né approvato durante la rispettiva assemblea.

ART. 28 – LANCIO DI UN'INIZIATIVA

Per il lancio di un'iniziativa è necessaria una maggioranza di almeno due terzi dei voti di tutt* i/le* delegat* presenti all'assemblea.

Sottocapitolo 3: Conferenza delle sezioni e Conferenza regionale

ART. 29 – CONFERENZA DELLE SEZIONI

1. La Conferenza delle sezioni si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Comitato direttivo.
2. La Conferenza delle sezioni tratta questioni organizzative e amministrative. La conferenza delle sezioni non ha competenze decisionali.
3. Almeno una rappresentanza per ogni comitato di sezione è tenuta a partecipare alla conferenza delle sezioni.

ART. 30 – CONFERENZA REGIONALE

1. Le conferenze regionali si riuniscono almeno due volte all'anno su convocazione della rispettiva direzione.
2. Le conferenze regionali offrono alle sezioni la possibilità di coordinarsi, garantire il flusso di informazioni e permettere la collaborazione laddove ciò sia desiderato e sensato.
3. La Conferenza regionale può deliberare richieste relative a documenti emendabili, risoluzioni e altre mozioni.

Sottocapitolo 4: Comitato direttivo

ART. 31 – PRESIDENZA E COPRESIDENZA

1. Il/la* Presidente viene elett* per un mandato di durata massima di un anno.
- 1.^{bis} In caso di candidatura di una copresidenza, le modalità della copresidenza e le eventuali modifiche statutarie necessarie devono essere definite al più tardi entro l'assemblea elettiva.
2. Il/la* Presidente può essere rielett*. La durata massima del mandato è di 3 anni.
3. In situazioni straordinarie, il mandato del/della* Presidente può essere prolungato di un anno.
4. Il/la* Presidente intrattiene un rapporto di lavoro con la GISO Svizzera.

ART. 31A – COMPITI

1. I compiti del/della* Presidente sono in particolare:
 - a. la rappresentanza della GISO Svizzera verso l'esterno,
 - b. la direzione del Comitato direttivo in collaborazione con la Segreteria centrale,
 - c. la rappresentanza della GISO Svizzera all'interno del PS Svizzero.
2. Per rappresentare la GISO Svizzera all'interno del PS Svizzero, il/la* Presidente siede nella presidenza del PS Svizzero conformemente all'art. 16 dello statuto del PS Svizzero.
3. Le ulteriori attività del/della* Presidente sono disciplinate da un mansionario.

ART. 31B – PRESIDENZA

Il/la* Presidente è sostenut* e consiliat* da due Vicepresidenti. Il/la* Presidente e i/le* Vicepresidenti si incontrano regolarmente per coordinare la collaborazione.

ART. 32 – SEGRETERIA CENTRALE

1. Il/la* Segretari* centrale e il/l* Vicesegretari* centrale vengono elett* per un mandato di due anni.
2. Le elezioni di conferma o le nuove elezioni hanno luogo alla successiva Assemblea annuale o Assemblea de* delegat* dopo la scadenza del mandato biennale.
3. Le condizioni di impiego della segreteria centrale sono disciplinate contrattualmente.

ART. 32A – COMPITI

1. La Segreteria centrale è responsabile di tutte le questioni amministrative del partito. Tra queste rientrano in particolare l'elaborazione del budget, la contabilità e la direzione dei lavori di segreteria. Inoltre, il/la* Segretari* centrale o il/la* Vicesegretari* centrale rappresenta la GISO Svizzera come membr* del Consiglio del partito del PS Svizzero.
2. L'attività della Segreteria centrale è disciplinata da un mansionario.
3. Le sezioni devono essere informate sui compiti e sui servizi della segreteria.

ART. 33 – COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato direttivo è composto dalla Presidenza, dalla Segreteria centrale e da quattro membr* eletti liberamente.
2. Tutti i/le* membr* del Comitato direttivo sono paritari. In caso di votazioni senza maggioranza semplice dei/delle* membr* del Comitato direttivo presenti, il/la* Presidente ha il voto decisivo.
3. I/le* membr* del Comitato direttivo elett* liberamente vengono elett* per un mandato di un anno. La loro elezione di conferma avviene in occasione dell'Assemblea annuale ordinaria.

ART. 33A – COMPITI

1. I compiti del Comitato direttivo sono:
 - a. la preparazione e l'attuazione delle decisioni delle Assemblee annuali e de* delegat*,
 - b. l'assunzione del personale della segreteria della GISO Svizzera,
 - c. la rappresentanza della GISO Svizzera verso l'esterno,
 - d. la gestione delle finanze del partito
2. Un* membr* del Comitato direttivo dirige la Segreteria internazionale. È responsabile delle relazioni internazionali e assume la codirezione del dipartimento «Internazionale».

3. Un* membr* del Comitato direttivo è membr* del Consiglio del partito del PS Svizzero conformemente all'art. 15 dello statuto del PS Svizzero. Insieme alla presidenza, è responsabile della rappresentanza degli interessi della GISO Svizzera all'interno del PS Svizzero.
4. I/le* membr* del Comitato direttivo rendono pubblici i loro legami di interesse.
5. Il Comitato direttivo rende trasparente il proprio modo di lavorare durante le assemblee.

ART. 33B – LIMITAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA VERSO L'ESTERNO

Nella rappresentanza della GISO Svizzera verso l'esterno non possono essere anticipate decisioni che rientrano nella competenza dell'Assemblea annuale o dell'Assemblea de* delegat*. Ciò vale in particolare per le decisioni relative al lancio o al sostegno di iniziative e referendum.

ART. 33C – INDENNITÀ

I/le* membr* del Comitato direttivo elett* liberamente ricevono un'indennità annuale di CHF 1'200.

Sottocapitolo 5: Dipartimenti, gruppi di progetto e direzione editoriale

ART. 34 – DIPARTIMENTI

1. I dipartimenti sono responsabili di determinate parti operative del lavoro del partito e operano in modo autonomo. Essi dovrebbero sgravare il Comitato direttivo e offrire ai/alle* membr* possibilità di impegno a livello nazionale.
2. Esistono i seguenti dipartimenti: «Internazionale», «Rafforzamento delle sezioni» e «Formazione».
3. I compiti specifici dei dipartimenti e delle direzioni di dipartimento sono disciplinati in un mansionario.

ART. 34A – COMPOSIZIONE

1. Il dipartimento «Internazionale» dispone di un comitato di dipartimento composto da tre membr* e di una direzione di dipartimento composta da due membr*. Un* membr* della direzione di dipartimento è il/la Segretari* internazionale conformemente all'art. 33a cpv. 2.
2. Il dipartimento «Formazione» è composto da sei membr* ed è diretto da due persone. Ad eccezione della direzione di dipartimento, il dipartimento «Formazione» è eletto dal Comitato direttivo.
3. Il dipartimento «Rafforzamento delle sezioni» è diretto da due persone ed è composto dai/dalle* responsabili delle sezioni nonché dagli/dalle* altr* membr* del dipartimento. Ad eccezione della direzione di dipartimento, il dipartimento «Rafforzamento delle sezioni» non è eletto. Il numero dei/delle* membr* non è limitato.

ART. 34B – DIREZIONE DI DIPARTIMENTO

1. Le direzioni di dipartimento sono responsabili dei compiti operativi e della composizione dei dipartimenti.
2. Le direzioni di dipartimento vengono elette dall'Assemblea annuale o dall'Assemblea de* delegat* e confermate annualmente dall'Assemblea annuale.

ART. 35 – GRUPPI DI PROGETTO

1. I gruppi di progetto sono gruppi temporanei incaricati dell'attuazione concreta di progetti o dell'elaborazione di un determinato tema.
2. I gruppi di progetto possono essere istituiti dal Comitato direttivo, dalle direzioni di dipartimento oppure mediante l'approvazione di una richiesta in assemblea.
3. Il mandato del gruppo di progetto è definito nella richiesta di istituzione.

ART. 36 – DIREZIONI EDITORIALI

1. Le direzioni editoriali sono responsabili degli organi di pubblicazione in ambito cartaceo e online.
2. Le due direzioni editoriali sono suddivise per regioni linguistiche e operano in modo indipendente l'una dall'altra. Tra le due direzioni editoriali avviene uno scambio regolare. Su richiesta possono essere realizzati progetti comuni.
3. I/le* membr delle direzioni editoriali vengono elett* dall'Assemblea annuale o dall'Assemblea de* delegat* per un mandato di un anno.

ART. 36A – COMPITI

Tra i compiti della direzione editoriale rientrano:

- a. la direzione della redazione,
- b. l'organizzazione dei contenuti in forma cartacea e digitale,
- c. la revisione degli articoli,
- d. la direzione dei contenuti,
- e. la collaborazione con il Comitato direttivo.

ART. 36B – LIBERTÀ REDAZIONALE

- 1 La redazione gode di libertà redazionale. Nel caso della pubblicazione di un articolo il cui contenuto sia in contrasto con una posizione della GISO Svizzera, ciò deve essere indicato in modo adeguato.
- 2 Il Comitato direttivo può prendere posizione nella stessa pubblicazione su articoli che si discostano notevolmente dalla posizione della GISO Svizzera.

Sottocapitolo 6: Lotta contro la violenza sessualizzata

ART. 37 – LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SESSUALIZZATA

La GISO Svizzera adotta misure adeguate a combattere la violenza sessualizzata all'interno del partito.

ART. 38 – PUNTO DI CONTATTO PER LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SESSUALIZZATA

1. Il Punto di contatto per la lotta contro la violenza sessualizzata è indipendente dal Comitato direttivo e sostiene i/le* membr*, le sezioni e il Comitato direttivo nei casi di violenza sessualizzata.
2. Il punto di contatto ha la competenza di adottare misure a tutela delle persone coinvolte e dei/delle* membr* del partito. Le misure sono definite in un regolamento.
3. L'attività del punto di contatto è disciplinata da un regolamento.

ART. 38A – COMPITI DELLA COPRESIDENZA DEL PUNTO DI CONTATTO PER LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SESSUALIZZATA

La co-presidenza è responsabile del funzionamento del punto di contatto nonché del raggiungimento dei suoi obiettivi.

Sottocapitolo 7: Organo di controllo

ART. 39 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo verifica il conto annuale e documenta i risultati in un rapporto scritto destinato all'Assemblea annuale.
2. L'organo di controllo è composto da due persone.

Capitolo 5: Votazione generale

ART. 40 – VOTAZIONE GENERALE

1. Le votazioni generali possono essere indette per chiarire questioni fondamentali per la GISO Svizzera.
2. Tutti i/le* membr* vengono invitat* a partecipare a una votazione generale.

ART. 40A – PROCEDURA

1. Su richiesta di due terzi delle persone aventi diritto di voto presenti all'Assemblea annuale o di tre quarti delle persone aventi diritto di voto presenti all'Assemblea de* delegat*, le decisioni possono essere sottoposte a votazione generale.
2. La votazione generale ha luogo entro le sei settimane successive.
3. La segreteria centrale è responsabile dello svolgimento della votazione generale.

Capitolo 6: Protezione dei dati

ART. 41 – PROTEZIONE DEI DATI

1. Tutti i dati utilizzati nell'ambito delle attività della GISO Svizzera sono trattati conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati e dell'ordinanza sulla protezione dei dati. Le disposizioni pertinenti sono riportate nell'informativa sulla protezione dei dati della GISO Svizzera.
2. In particolare, vengono rispettati i principi della limitazione della finalità, della trasparenza e della proporzionalità.

Capitolo 7: Disposizioni finali

ART. 42 – RAPPORTO CON IL PS SVIZZERO

1. La GISO Svizzera è, conformemente all'art. 9 dello statuto del PS Svizzera, l'organizzazione giovanile ufficiale del PS Svizzero.
2. La GISO Svizzera esercita i propri diritti di rappresentanza negli organi del PS Svizzero.
3. Le sezioni della GISO Svizzera collaborano, a seconda delle possibilità e dei desideri, con le rispettive sezioni del PS Svizzero.

ART. 43 – SCIoglimento

La GISO Svizzera può essere sciolta mediante decisione di un'assemblea annuale con una maggioranza dei due terzi.

ART. 43A – PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento, il patrimonio della GISO Svizzera passa alle sue sezioni.
2. Qualora non esistano più sezioni, la decisione sull'utilizzo del patrimonio può essere presa nella proposta di scioglimento.
3. Se non viene presa alcuna decisione sull'utilizzo del patrimonio, esso passa al PS Svizzero.

ART. 44 –CONFLITTO TRA LE VERSIONI LINGUISTICHE DELLO STATUTO

In caso di conflitto tra la versione tedesca, francese e italiana dello statuto, fa fede la versione tedesca.

ART. 45 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo statuto può essere modificato mediante decisione dell'Assemblea annuale a maggioranza semplice.

ART. 46 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea annuale del 14 e 15 febbraio 2026 ed entra immediatamente in vigore.

Mirjam Hostetmann
Il/la Presidente*



Benoît Michellod, Rui Bechtold, Ylana Garcia, Julia Iten
La Presidenza dell'assemblea

